



CITTÀ DI LENDINARA

Provincia di Rovigo

IL SINDACO

Piazza Risorgimento 1- c.a.p. 45026

C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299

Tel. 0425.605699 - 601803 Fax 0425.600977

mail: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

pec: segreteria@pec.comune.lendinara.ro.it

Registro Generale n. 144

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 22-06-2018

Ufficio: AMBIENTE

Oggetto: Pulizia e manutenzione di terreni privati nel Territorio Comunale.

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di giugno, il Sindaco pro-tempore VIARO LUIGI,

PREMESSO CHE all'interno del territorio comunale si è potuto accertare, soprattutto in questi ultimi periodi, mediante segnalazioni di privati cittadini e da accertamenti a cura degli uffici comunali preposti, l'esistenza di numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO CHE lo stato di incuria e degrado sopra rappresentato, soprattutto quando si verifica nel centro urbano, oltre a sminuire il decoro e prestigio della città e delle aree private medesime:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- puo' favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche ecc.) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- puo' nascondere o rendere poco visibile, in taluni casi, la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata e/o i marciapiedi;
- puo' costituire ricettacolo di sporcizia e rifiuti.

RITENUTO quindi:

- indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine del decoro cittadino;
- utile sensibilizzare i proprietari circa l'importanza di uniformare i comportamenti da assumere in ambito privato relativamente all'assunzione degli obblighi di porre in essere in maniera costante e continuativa i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultano in stato di cattiva manutenzione o di abbandono, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni, nonché a lotti di terreno ineditati presso lottizzazioni residenziali ed aree verdi circostanti a capannoni abbandonati ed aree artigianali e/o industriali dismesse;

ACCERTATA la non necessità delle comunicazioni di avvio del procedimento agli interessati in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo ai sensi art. 13 comma 1 della Legge 07.08.1990 n° 241 e s.m.i..

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni:

- l'Ordinanza Sindacale n° 11 del 18.05.2018 – Reg. Gen. n° 109 ad oggetto *“PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI”*;
- gli art.ii 10 e 11 del Regolamento Comunale per l'arredo ed il decoro dell'ambiente urbano;
- gli art.ii 12, 13, 14 e 19 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- gli art.ii 26 e 27 del Regolamento Comunale per la Gestione del Ciclo dei Rifiuti.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. n. 50, comma 5, nel quale, tra le competenze attribuite al Sindaco - quale rappresentante della comunità locale - viene ricompresa, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E FINO A TUTTO IL 31.12.2018, salvo proroghe, il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali-industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, ai proprietari di aree in genere in edificate recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, quanto segue:

- ⇒ taglio della vegetazione incolta ed in particolare provvedendo allo sfalcio delle erbe infestanti e la loro rimozione, avendo cura di mantenere costantemente un'altezza contenuta del manto erboso (max 15 cm).
- ⇒ taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
- ⇒ taglio di siepi e dei rami che si protendono su suolo pubblico;
- ⇒ a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- ⇒ a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale;
- ⇒ le operazioni di potatura e pulizia debbano in ogni caso essere eseguite in ogni epoca in cui esse siano necessarie.

2) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali devono, a propria cura e spese, effettuare quanto segue:

- ⇒ interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

3) allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non vengano accumulate sterpaglia o ramaglie, facendo in modo che tali superficie vengano tenute costantemente pulite;

4) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso, o che possano diffondersi in superficie ed infiltrarsi nel sottosuolo, provocando possibile inquinamento; è fatto altresì divieto accumulare o lasciare in deposito sui terreni anche materiali di qualsiasi altra natura, ammassati od affastellati, tali a poter divenire fonte di rischio ambientale.

INFORMA ed AVVERTE

- che sono incaricati della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Locale, coadiuvato da personale tecnico dell'Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Lendinara;
- le responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- in caso di accertamento, i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 secondo le modalità previste dalla Legge 689/81 e s.m.i., oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose;
- gli interventi di pulizia a carico degli inadempienti dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre i 7 giorni dalla notifica del verbale di contestazione da parte degli Organi preposti al controllo (Agenti P.L.) con avvertenza che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel verbale, sarà facoltà del Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'Ufficio, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica addebitando tutte le spese sostenute ai soggetti obbligati;
- avverso al presente provvedimento può essere proposto:
 - ⇒ ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 c. 3 del D.Lgs 285/1996 e s.m.i. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le modalità stabilite dall'art. 74 del DPR 495/1992;
 - ⇒ ricorso Giurisdizionale come previsto dall'art. 3 comma 4° della Legge 241/90, contro la presente Ordinanza chiunque può presentare ricorso entro 60 gg dalla data del suo ricevimento, al T.A.R. Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034;
 - ⇒ in alternativa entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di ricevimento, ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n°1199.
- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, l'Unità Organizzativa Responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio Ecologia, Tutela Ambiente e Protezione Civile (tecnico istruttore: **geom. Mirko Rigolin**) – tel. n° 0425/601803 - 605613 fax n° 0425/ 641253 - 600977 e-mail: ambiente@comune.lendinara.ro.it;
- che, ai sensi dell'art. 5 commi 2° e 3° della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento, è il **geom. Claudio Gambalunga**, Responsabile del III° Servizio del IV° Settore dell'Area Tecnica.

DISPONE

- ⇒ Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi e manifesti, nonché pubblicazione all'Albo Pretorio on - line e nel sito web istituzionale del Comune per tutto il tempo di validità del provvedimento.
- ⇒ Che in particolari casi di necessità ed urgenza copia della presente ordinanza venga notificata direttamente ai proprietari.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO
VIARO/LUIGI**

